



FERITI E VITTIME  
DELLA CRIMINALITÀ E DEL DOVERE

Marghera (VE) li, 20 maggio 2009

**OGGETTO:** Tavolo tecnico vittime del dovere istituito con DPCM 22 dicembre 2008.

*“Pro-memoria incontro del 20 maggio 2009 con osservazioni dell’Associazione Fervicredo”.*

## **Problematiche attinenti la non corretta applicazione del DPR 243/06**

### **Punto 1 – Graduatoria unica nazionale**

Con il D.P.R. n. 243 del 2006, emanato in attuazione del comma 565 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria per l’anno 2006), è stato introdotto nell’ordinamento giuridico il principio “lungamente atteso” di una progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere ed equiparate, prevedendo la corresponsione di alcuni dei benefici delle leggi n. 302/90, e n. 407/98, ed altri ancora stabiliti dalla più recente legge n. 206/04, attraverso le modalità chiaramente espresse nello stesso regolamento.

Secondo quanto disposto, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza deve formare ed aggiornare una graduatoria unica nazionale, attraverso la segnalazione, da parte delle Amministrazioni interessate, secondo l’ordine cronologico di accadimento degli eventi e dei nominativi dei feriti o dei deceduti aventi diritto.

Tuttavia, a questa Associazione, risulta che i criteri individuati dallo stesso DPR 243/06, derivanti dalle disposizioni previste dal succitato regolamento, siano state applicate solo parzialmente.

In particolare l’articolo 3 “*termini e modalità delle procedure*” al punto 3 prevede che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provveda a formare ed aggiornare una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l’ordine cronologico di accadimento degli eventi.

Viceversa, si persevera nell’errore di pubblicare graduatorie incomplete, in quanto escludono a priori e senza ragione quei soggetti appartenenti alle seguenti categorie :

- Vittime del dovere a causa di azioni criminose

L’art. 82 della Legge Finanziaria 2001 (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) prevede che, al personale di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell’adempimento del dovere **a causa di azioni criminose**, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonchè ai destinatari

FER.VI.CR.eDO.

Via Giuriati, 4/A  
30175 MARGHERA (VE)  
tel. e fax 041 933017 – Cell. 389 6745777  
e-mail: fervicredo@fervicredo.it  
www.fervicredo.it



FERITI E VITTIME  
DELLA CRIMINALITÀ E DEL DOVERE

della legge 20 ottobre 1990, n. 302, venga loro assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 1990, gli stessi benefici previsti dalle leggi 302\90 e 407\98.

- Vittime della criminalità organizzata

Chiunque abbia subito un'invalità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di atti della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari (legge 20 ottobre 1990, n. 302)

Ci preme soprattutto sottolineare, che molte delle vittime appartenenti alle citate categorie devono, per legge, essere considerate anche "vittime del dovere", e più precisamente, ai sensi delle seguenti disposizioni normative:

- 1) articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 - avendo percepito la speciale elargizione per aver riportato, in attività di servizio, una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che ha comportato, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego;
- 2) articolo 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che cita testualmente :  
*"Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:*
  - a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  - b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  - c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  - d) in operazioni di soccorso;
  - e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
  - f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità."

Disattendere le citate disposizioni normative significa penalizzare questi soggetti e generare l'ennesima disparità di trattamento, che di fatto implica la loro esclusione dalla progressiva estensione dei benefici già previsti a favore delle vittime del terrorismo di cui alla legge 206/2004.

L'articolo 4 "*Ordine di corresponsione delle provvidenze*" del DPR 243/06 , stabilisce infatti che tra i benefici da corrispondere alle vittime del dovere ed ai loro familiari vi siano anche quelli previsti dalla legge 206/04 (art. 4 punto "c") quali il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato ed in particolar modo la possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale di cui all'art. 6, comma 1 della legge 206/04. Solo i soggetti invalidi inseriti nell'attuale graduatoria sono stati valutati secondo quanto stabilito dall'art.4 punto c n. 1 .

FER.VI.CR.eDO.

Via Giuriati, 4/A  
30175 MARGHERA (VE)  
tel. e fax 041 933017 - Cell. 389 6745777  
e-mail: fericredo@fericredo.it  
www.fericredo.it



**FERITI E VITTIME  
DELLA CRIMINALITÀ E DEL DOVERE**

A tale riguardo si evidenzia inoltre che è stata riscontrata da parte delle commissioni mediche difformità di valutazioni in merito alla percentualizzazione delle infermità e del danno biologico.

Disparità e difformità che vengono riscontrate anche nell'applicazione delle tabelle di riferimento per l'attribuzione delle percentuali, che in applicazione del DPR 243/06 sono quelle del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, mentre per la valutazione del grado di invalidità delle vittime del terrorismo sono in uso le tabelle della sanità militare (tabelle A e B del D.P.R. 834/81; tabelle E ed F della L. 656/86; e tabella F1 del D.P.R. 915/78) che identificano la sola categoria pensionistica a seconda del danno subito, per poi trasformare le risultanze in valore percentuale seguendo i criteri tabellari dettati dalla Corte dei Conti sentenza n.53710 del 12 marzo 1960, così come stabilito dal DPR 510/99.

**Si propone pertanto:**

- l'inserimento di tutte le vittime del dovere in una graduatoria unica nazionale.
- l'emanazione di una circolare esplicativa diretta a tutte le Commissioni mediche per disciplinare i procedimenti in questione in maniera di rendere uniformi i criteri di attribuzione delle percentuali di danno.

**Punto 2 – Assegno vitalizio di cui alla legge 407/98**

Il DPR 243/06 all'art. 4, lettera b, prevede la corresponsione alle vittime del dovere e soggetti equiparati dell'assegno vitalizio, in misura e nella modalità originaria, previsto dalla legge 407/98 e pari a 258,00 euro. I soggetti interessati al DPR 243/06 subiscono un trattamento discriminante nei confronti delle altre vittime del dovere e della criminalità organizzata in quanto per quest'ultimi la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), ha elevato tale assegno a euro 500,00. Sperequazione accentuata ulteriormente dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 Art. 2 comma 105 e 106, che ha previsto per i figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento, l'assegno vitalizio di cui alla legge 407/98 così come elevato dalla legge 350/2003 (euro 500,00), creando trattamenti diversi all'interno dello stesso nucleo familiare

**Si propone pertanto:**

- la revisione del DPR 243/06 tenendo conto di questa doppia difformità di trattamento, o in alternativa l'emanazione di una specifica norma.

*FER.VI.CR.eDO.*

*Via Giuriati, 4/A  
30175 MARGHERA (VE)  
tel. e fax 041 933017 – Cell. 389 6745777  
e-mail: fervicredo@fervicredo.it  
www.fervicredo.it*



FERITI E VITTIME  
DELLA CRIMINALITÀ E DEL DOVERE

### **Punto 3 - Esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria**

Nessuna criticità è imputabile a quelle Amministrazioni regionali che adempiono compiutamente al D.P.R. 243/2006 art. 4, lettera A, punto 2, applicando alle vittime del dovere i benefici contenuti nell'art.15 della legge 20 ottobre 1990,n.302.

Alcune regioni, a cui abbiamo manifestato il nostro particolare apprezzamento (Liguria, Lombardia, Veneto e Toscana), in piena autonomia, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di governo, programmazione e coordinamento del sistema sanitario regionale, hanno individuato e messo in pratica livelli di assistenza aggiuntivi rispetto ai livelli essenziali, riconoscendo ai familiari delle vittime del dovere, l'esenzione dalla spesa sanitaria (art. 9 della legge 206/2004), imputando i costi a carico dello stesso Servizio Sanitario Regionale.

#### **Si propone pertanto:**

- di monitorare le regioni affinché applichino il minimo garantito dal DPR 243\06 .
- di intervenire con apposite normative al fine di riconoscere a tutte le vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici previsti dalla legge 206\04 così come modificata dalla legge 244/2007 (Finanziaria 2008) art. 1 comma 106.

### **Punto 4 – Assunzioni obbligatorie**

Si tratta di un beneficio già previsto da tempo per le vittime della criminalità e del terrorismo che, finalmente, viene esteso anche alle vittime del dovere in quanto previsto dall'art. 4 del DPR 243/2006 che riconosce, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407, i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.

La legge n. 407/1998, art. 1, commi 1 e 2, stabilisce anche per le pubbliche Amministrazioni l'obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o loro congiunti, **con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette**, anche nell'ipotesi in cui già svolgano un'attività lavorativa e, quindi, in alternativa a quest'ultima.

Considerato che il DPR 10 ottobre 2000, n. 333 - art.1, comma 2, regola l'iscrizione delle suddette vittime, negli elenchi del collocamento obbligatorio e prevede testualmente: "In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, recante: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi

*FER.VI.CR.eDO.*

Via Giuriati, 4/A  
30175 MARGHERA (VE)  
tel. e fax 041 933017 – Cell. 389 6745777  
e-mail: [fervicredo@fervicredo.it](mailto:fervicredo@fervicredo.it)  
[www.fervicredo.it](http://www.fervicredo.it)



**FERITI E VITTIME  
DELLA CRIMINALITÀ E DEL DOVERE**

ed i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.”

Ne consegue che a differenza dalle altre categorie protette, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, hanno diritto all'assunzione per chiamata diretta se iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio.

La normativa attuale, ferma in effetti dal 2000 (legge 407/98; Legge 68/99; DPR 333/00) è, in ogni caso, assai carente oltreché disattesa, prestandosi a rilevanti discrezionalità sotto il profilo attuativo nonché a forti discriminazioni da un punto di vista soggettivo ed in generale sul territorio nazionale.

#### **Si propone pertanto:**

- L’emanazione di una circolare esplicativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ispettorato della Funzione Pubblica, e da parte del Ministero del Lavoro, da divulgare a tutte le commissioni Regionali e Provinciali “Tripartite” prevedendo un monitoraggio annuo.

La delicatezza della materia richiede infatti un immediato intervento di semplificazione normativa al fine di individuare idonee soluzioni ai tanti problemi concernenti l’argomento, superando, in tal modo, definitivamente, i tanti contenziosi giurisprudenziali in atto con pressoché tutte le Amministrazioni pubbliche, con conseguenti risparmi a livello di finanza pubblica.

#### **Punto 5 – Assistenza psicologica**

Per le vittime del dovere e soggetti equiparati il DPR 243/06 all’art. 4 lettera c, punto 2 prevede il riconoscimento del diritto all’assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all’art.6 comma 2 della legge 206/04.

Ad oggi a questa Associazione non risultano casi che detta assistenza sia stata riconosciuta, nè tantomeno chiarite le modalità per ottenerla.

#### **Si propone pertanto:**

- di emanare un’apposita circolare da parte del Ministero della Sanità che disponga l’applicazione della norma da parte di tutte le regioni rifacendosi al modello attuato della regione Liguria per le vittime del terrorismo.

*FER.VI.CR.eDO.*

Via Giuriati, 4/A  
30175 MARGHERA (VE)  
tel. e fax 041 933017 – Cell. 389 6745777  
e-mail: [fervicredo@fervicredo.it](mailto:fervicredo@fervicredo.it)  
[www.fervicredo.it](http://www.fervicredo.it)



FERITI E VITTIME  
DELLA CRIMINALITÀ E DEL DOVERE

## **Problematiche relative all'applicazione della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - Art. 2 comma 105 e 106**

### **Punto 1 – Speciale assegno vitalizio di cui al comma 105**

Con la legge finanziaria 2008 è stato previsto per le vittime del dovere lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 comma 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206 a decorrere dal 1 gennaio 2008.

Questa Associazione ha riscontrato che gli uffici preposti al pagamento (ex D.P.T.) hanno messo in pagamento importi differenti.

Da un'analisi effettuata è emerso che tali discrepanze sarebbero da attribuirsi al fatto che alcuni uffici hanno pagato lo speciale assegno vitalizio dell'importo rivalutato dal mese di agosto 2004 (data di entrata in vigore della legge 206\04), mentre altri ancora rivalutandolo dal gennaio 2008.

#### **Si propone pertanto:**

- di riconoscere a tutte le vittime del dovere e della criminalità, lo speciale assegno vitalizio dell'importo rivalutato dal 2004, al fine di attuare una effettiva equiparazione tra le vittime.

### **Punto 2 – Due annualità del trattamento pensionistico di reversibilità**

Sono state riscontrate da questa Associazione difformità di applicazione del trattamento da parte delle varie Amministrazioni, sia da punto di vista dei possibili beneficiari sia dal punto di vista dell'accesso al beneficio.

#### **Si ritiene :**

- che il beneficio possa essere riconosciuto anche d'ufficio (così come previsto dalla normativa vigente) senza necessariamente presentarne domanda da parte degli interessati.
- che il beneficio in questione spetti anche a coloro che, pur essendo compartecipi del trattamento di reversibilità al momento della morte del dante causa, abbiano perso successivamente il diritto a detto trattamento alla data della entrata in vigore della legge n. 206/2004 (ovvero al 1° gennaio 2008 per le vittime del dovere) secondo quanto ribadito dalla circolare INPDAP del 23 Ottobre 2007 nr. 30 .

*FER.VI.CR.eDO.*

Via Giuriati, 4/A  
30175 MARGHERA (VE)  
tel. e fax 041 933017 – Cell. 389 6745777  
e-mail: [fervicredo@fervicredo.it](mailto:fervicredo@fervicredo.it)  
[www.fervicredo.it](http://www.fervicredo.it)



FERITI E VITTIME  
DELLA CRIMINALITÀ E DEL DOVERE

## **Attribuzione dei fondi**

Questa Associazione vuole evidenziare come i fondi stanziati per i benefici in favore delle vittime del dovere e della criminalità arrivino sempre molto tardi alle amministrazioni deputate all'emissione dei provvedimenti. Le tardive assegnazioni da parte del MEF, costringono gli Uffici a corse ad ostacoli per evitare che gli stanziamenti vadano in economia. E' il secondo anno che si ricorre al provvedimento del cosiddetto "mille proroghe" per evitare che i fondi siano inutilizzabili.

### **Si propone pertanto di:**

- di monitorare l'azione finanziaria dell'assegnazione dei fondi al fine di trovare delle idonee soluzioni che ne permettano l'assegnazione in tempi utili.

## **Analisi e proposte riguardo l'equiparazione nel trattamento assistenziale e pensionistico**

Molti soggetti vittime del dovere, per aver contratto gravi infermità o mutilazioni fisiche invalidanti, vengono dichiarati non più idonei a proseguire il servizio, e posti definitivamente in quiescenza anche prima di avere raggiunto l'anzianità minima per ottenere la pensione ordinaria.

Ai predetti viene riconosciuto un trattamento denominato «pensione privilegiata», che per sue caratteristiche sarebbe più corretto chiamare «rendita vitalizia», data la natura risarcitoria e non pensionistica che è stata riconosciuta anche da diverse commissioni tributarie investite della questione.

A sostegno di quanto soprascritto, la legge cita chiaramente che a coloro che non hanno superato i quindici anni di servizio, in virtù dell'art. 52 del DPR 29 settembre 1973, n. 1092, non spetta la pensione.

Come deve essere quindi interpretato, se non come "risarcitorio", il trattamento loro riconosciuto ai sensi del 2° comma dell'art. 67 del DPR 1092 ?

Tanto più che nel calcolo della liquidazione di detto trattamento non si tiene conto del numero degli anni di servizio prestato bensì, e rigorosamente, dell'entità e del grado della mutilazione o dell'infermità invalidante, contratta nell'adempimento del dovere.

Purtroppo, invece, il trattamento economico pensionistico riservato alle vittime è da sempre sottoposto ad ingiusta imposizione fiscale.

Noi oggi auspichiamo che il presente tavolo tecnico, oltre ad analizzare la possibilità di attuare la totale equiparazione nel trattamento assistenziale e pensionistico con le vittime del terrorismo, possa anche esaminare e risolvere l'annoso contenzioso in merito al principio

*FER.VI.CR.eDO.*

Via Giuriati, 4/A  
30175 MARGHERA (VE)  
tel. e fax 041 933017 – Cell. 389 6745777  
e-mail: [fervicredo@fervicredo.it](mailto:fervicredo@fervicredo.it)  
[www.fervicredo.it](http://www.fervicredo.it)



FERITI E VITTIME  
DELLA CRIMINALITÀ E DEL DOVERE

risarcitorio che affligge le pensioni privilegiate, impegnandosi nell'elaborare soluzioni normative da presentare e proporre al Governo.

E' importante ristabilire giustizia ed equità di trattamento fra le vittime del dovere e quelle del terrorismo. Per questo non possiamo astenerci nel rappresentare le istanze di tutti gli invalidi del servizio che continueranno a subire una paradossale disparità di trattamento pensionistico e assistenziale rispetto ai lavoratori invalidi del settore privato.

Il principio di uguaglianza formale, sancito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione impone al legislatore di assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione (Corte costituzionale, sentenze n. 3 e 28 del 26 gennaio 1957).

Nella grande maggioranza dei Paesi europei esiste un unico sistema pensionistico, previdenziale e risarcitorio.

La Circolare n. 29 della Direzione Generale delle Imposte Dirette del 31 maggio 1979, riferendosi agli invalidi del lavoro, concludeva dicendo: “ritiene pertanto la scrivente che, in base ai principi generali dell'ordinamento tributario, le prestazioni economiche di che trattasi per la loro natura essenzialmente risarcitoria possono essere escluse dalla formazione del reddito complessivo del percipiente”.

Così, con una semplice, ma sostanziale Circolare del Ministero delle Finanze, le pensioni degli invalidi del lavoro, molto giustamente, venivano dichiarate risarcitorie e, quindi, non soggette a tassazione.

Occorre sanare l'evidente sperequazione esistente tra le quote altrettanto risarcitorie delle pensioni dei nostri invalidi per servizio che sono tutt'ora gravate da tasse.

Non sono forse stati anch'essi lavoratori come gli altri, con la sola differenza di aver prestato la loro opera al servizio della pubblica amministrazione, anziché nel settore privato ?

Nel nostro Paese le due categorie di lavoratori, privati e pubblici, godono, in caso di invalidità, rispettivamente dei seguenti provvedimenti:

- il lavoratore privato, contestualmente all'assunzione, si avvale di una assicurazione di infortunio i cui costi sono a carico del datore di lavoro e gestiti da uno specifico ente (INAIL). In caso di incidente ha diritto ad una rendita per la diminuita capacità lavorativa, scissa dalla pensione retributiva o contributiva maturata; la stessa, esente da imposizione fiscale (o IRPEF), è proporzionata al danno subito in attività e ad un coefficiente del salario percepito precedentemente all'infortunio o alla malattia, sulla base della categoria d'appartenenza (agricoltura, commercio, industria eccetera);
- il lavoratore pubblico non gode di assicurazione di infortunio in quanto il suo datore di lavoro (lo Stato) si è assunto l'obbligo, in caso di incidente/invalidità, di procedere direttamente all'indennizzo; in particolare se l'interessato è un Appartenente alle Forze armate o dell'ordine la cosiddetta «pensione privilegiata» è pari alla base pensionabile maturata per la

FER.VI.CR.eDO.

Via Giurati, 4/A  
30175 MARGHERA (VE)  
tel. e fax 041 933017 – Cell. 389 6745777  
e-mail: [fervicredo@fervicredo.it](mailto:fervicredo@fervicredo.it)  
[www.fervicredo.it](http://www.fervicredo.it)



**FERITI E VITTIME  
DELLA CRIMINALITÀ E DEL DOVERE**

pensione normale, aumentata di un decimo (articolo 67, quarto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973) se è un dipendente civile la pensione è pari ad un quarantesimo della base pensionabile anzidetta per ogni anno di servizio utile (salvo assegnazione alla prima categoria ove è pari ad otto decimi della stessa base pensionabile) senza l'ulteriore maggiorazione del decimo (che, invece, è riconosciuto ai dipendenti civili degli enti locali e delle ASL).

Pensiamo questa sia l'occasione per promuovere un confronto generale che abbia come obiettivo il porre rimedio alle palesi diseguaglianze di trattamento.

Questa rassegna ci consente di dar voce ai tanti invalidi e familiari superstiti di vittime del Doverè che dopo anni di silenziosa attesa hanno colto, dalle recenti novità legislative, un'indicazione di novità, che induce questa Associazione a spingersi nella direzione di un dialogo costruttivo con le Amministrazioni interessate, al fine di rendere concreto questo forte segnale di riconoscenza e rispetto dichiarato da tutta la classe politica e dal paese, verso questi nostri Servitori dello Stato.

Infine si auspica che le Amministrazioni interessate al riassetto normativo in materia di benefici alle vittime del dovere, del servizio, della criminalità, del terrorismo, e di ordigni bellici in tempo di pace (art. 3 legge 28 novembre, nr. 246 e s.m.) ed in particolare il Ministero dell'Interno che svolge funzione di coordinatore, realizzino una semplificazione della normativa e dei procedimenti (standardizzazione delle procedure) in linea con quanto previsto dalle recenti direttive comunitarie riguardanti la materia (vedi Decreto Legislativo 204/2007).

Nel ringraziare per l'impegno, la disponibilità e la grande sensibilità dimostrataci, salutiamo cordialmente, manifestando grande apprezzamento per l'iniziativa di istituire un tavolo aperto al confronto con le parti sociali che definitivamente chiude un periodo di scarso dialogo con le Istituzioni e che finalmente raccoglie le tante istanze degli utenti ma anche degli operatori che da sempre lamentano in particolare la difficoltà di raccordarsi tra Amministrazioni.

Il Presidente Fervicredo  
Mirko SCHIO

*FER.VI.CR.eDO.*

Via Giuriati, 4/A  
30175 MARGHERA (VE)  
tel. e fax 041 933017 – Cell. 389 6745777  
e-mail: [fervicredo@fervicredo.it](mailto:fervicredo@fervicredo.it)  
[www.fervicredo.it](http://www.fervicredo.it)